

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale

(ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

6					
5					
4					
3					
2					
1					
0	BOZZA	16/06/2021	Studio Legale Branca & Ruggieri		
Rev	Descrizione	Data	Redatto	Approvato	Ratificato

Sezione A – Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	5
1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la pubblica amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001	5
2. Criteri definitori	9
3. Aree a rischio	11
4. Destinatari della Parte Speciale	11
5. Principi procedurali specifici	13
6. Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	14
Sezione B – Reati societari	15
1. Le fattispecie dei reati societari richiamati dal D. Lgs. 231/2001.....	15
2. Aree a rischio	18
3. Destinatari della Parte Speciale	18
4. Principi procedurali specifici	20
5. Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	21
Sezione C – Reati in materia di sicurezza	23
1. Le fattispecie di reato in materia di sicurezza richiamate dal D. Lgs. 231/2001	23
2. Aree a rischio	24
3. Destinatari della Parte Speciale	24
4. Principi procedurali specifici	25
5. Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	26
Sezione D – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impegno di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	28
1. Le fattispecie di reato in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio richiamate dal D. Lgs. 231/2001	28
2. Aree a rischio	30
3. Destinatari della Parte Speciale	30
4. Principi procedurali specifici	31
5. Verifiche dell’Organismo di Vigilanza	31
Sezione E – Reati ambientali	33
1. Le fattispecie in materia di reati ambientali richiamate dal D. Lgs. 231/2001	33
2. Aree a rischio	41
3. Destinatari della Parte Speciale	41
4. Principi procedurali specifici	42
5. Sistema informativo verso l’Organismo di Vigilanza	44
Sezione F – Reati tributari	45
1. Le fattispecie di reato in materia tributaria richiamate dal D. Lgs. 231/2001	45
2. Aree a rischio	49
3. Destinatari della Parte Speciale	49
4. Principi procedurali specifici	50
5. Sistema informativo verso l’Organismo di Vigilanza	52
Sezione G – Reati in materia di criminalità organizzata	53
1. Le fattispecie in materia di reati di criminalità organizzata richiamate dal D. Lgs. 231/2001 ..	54
2. Aree a rischio	56

3. Destinatari della Parte Speciale	57
Sezione H – Reati contro l’industria e il commercio	58
1. Le fattispecie in materia di reati contro l’industria e il commercio richiamate dal D. Lgs. 231/2001	58
2. Aree a rischio	63
3. Destinatari della Parte Speciale	63
4. Processi aziendali e condotte da adottare	64
5. verifiche dell’Organismo di Vigilanza	65
Sezione I – Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	67
1. Le fattispecie in materia di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico richiamate dal D. Lgs. 231/2001	67
2. Aree a rischio	74
3. Destinatari della Parte Speciale	74
4. Processi aziendali e condotte da adottare	74
5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	75
Sezione L – Reati transnazionali	77
1. Le fattispecie in materia di reati transnazionali richiamate dal D. Lgs. 231/2001	78
2. Aree a rischio	81
3. Destinatari della Parte Speciale	82
4. Principi di comportamento	82
5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	82

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire regole, linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte da AGORAA e considerate a "rischio", la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- Fornire un'indicazione dei reati collegati all'attività oggetto della Società;
- Mettere i destinatari del Modello in condizione di conoscere i comportamenti da utilizzare nell'espletamento dell'attività al fine della corretta applicazione dello stesso;
- Offrire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale tutti i destinatari del Modello dovranno adottare, ciascuno per le proprie competenze ed attività, comportamenti conformi ad ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

Il Modello di seguito esposto sarà suddiviso in varie sezioni, ciascuna delle quali tratterà dei diversi reati, raggruppati per materia, elencati nel Decreto.

Sezione A – Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la pubblica amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001

All'interno di questa prima sezione, metteremo in luce i diversi reati contemplati all'interno del D. Lgs. N. 231/2001 collegati alla pubblica amministrazione e ritenuti applicabili all'attività di AGORAA, fatto salvo che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

L'esposizione all'interno della presente sezione conterà, in questa prima fase, di una breve descrizione dei reati suddivisi in relazione alla diversità dei temi circa l'art. 24, ossia i reati ai danno dello Stato, e l'art. 25, i reati contro la pubblica amministrazione.

REATI AI DANNI DELLO STATO: ART. 24 D. LGS. 231/01

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatti dalle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tuttavia, l'ipotesi di reato appena citata, assume carattere residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, co. 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'intuizione in errore mediante artifici o raggiri.

Truffa (art. 640 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o la dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona, per effetto della percezione di una falsa apparenza. Anche il silenzio può integrare la condotta della truffa, se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'atto di disposizione del soggetto che è stato indotto in errore può consistere in ogni comportamento dotato di un efficacia di fatto concreta e può essere considerato tale anche la semplice inerzia.

Il requisito del profitto si ravvisa non solo a fronte di un aumento effettivo del patrimonio, ma anche in una sua mancata diminuzione. Può, inoltre, essere un profitto non necessariamente di natura patrimoniale, potendo consistere anche in un interesse di natura morale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa, come descritta in precedenza *ex art. 640 c.p.*, sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Per tale intendendosi "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità Europee", alternativamente denominata: erogazioni a fondo perduto, cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 640-ter c.p. si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema informatico può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica, sia al software.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ART. 25 D. LGS. 231/01

Preme sottolineare sin d'ora che i reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/01 sono ugualmente rilevanti per la Società, nonostante questa svolga attività imprenditoriale, in virtù dell'art. 321 c.p. che stabilisce delle pene anche per il soggetto corruttore.

Ed infatti, l'art. 321 c.p. stabilisce che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque". La disposizione in questione, si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto. Deve

sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. L'azione del "dare" e del "ricevere" implicano il trasferimento del denaro o dell'utilità, mentre "promettere" o "accettare la promessa" sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi ad oggetto una prestazione futura.

L'ipotesi di reato appena menzionato ha natura bilaterale e viene sanzionato anche il comportamento del privato corruttore. Tale ipotesi, comunque, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio (*infra*, le ipotesi di responsabilità per la società per il reato di concussione).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della configurabilità del reato vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti, sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico funzionario, prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri che allo stesso incombono. La corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge, non esclude il reato, in quanto, affinché questo venga commesso, è sufficiente la violazione dei principi di "buon andamento ed imparzialità della PA", o l'assorbimento della funzione svolta dal pubblico ufficiale a interessi privati, o comunque estranei a quelli della pubblica amministrazione.

Circostanza aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Si tratta di circostanze aggravanti applicabili sia alla corruzione propria antecedente che a quella susseguente. Il conferimento di pubblici impieghi, di stipendi o di pensioni, si è precisato che esso deve essere indebito, altrimenti verrebbe a mancare il presupposto dell'avversario agito per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad es., una modalità della sua esecuzione.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale figura di reato potrebbe commetterai retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto – conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) – idoneo ad influire sulle sorti di un processo.

L'ipotesi di cui all'art. 319-ter c.p. definisce la fattispecie mediante la quale le attività di corruzione ex artt. 318 – 319 c.p. siano commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si ritiene di sottolineare come il reato in esame non costituisca una circostanza aggravante dei sopracitati reati, ma una fattispecie autonoma la cui *ratio* della norma è quella di garantire che l'attività giudiziaria si svolga in maniera imparziale.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e quelle previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, si applicano non solo al pubblico ufficiale, bensì anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata e abbiano ad oggetto, in via alternativa, il compimento di un atto d'ufficio, l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio, il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. istigazione alla corruzione attiva). È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o d'azione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità (c.d. istigazione alla corruzione passiva).

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal pubblico ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 – 319 c.p..

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura allorquando il pubblico ufficiale o l'incarico di un pubblico servizio che abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa un soggetto privato a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. La condotta tipica sarebbe costituita dall'abuso, in quanto attività posta in essere dall'agente ed idonea a provocare la

d'azione o la promessa indebita attraverso un iter causale predeterminato costituito dalla costrizione.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della società protrebbe venire contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ossia nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. Tale norma, seppur con pena meno grave, punisce altresì il soggetto che dà o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.

Nell'intuizione si individua ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il soggetto passivo ad una data condotta, ricomprendendovi sia l'inganno, nelle forme dell'artificio e del raggirio o della semplice menzogna e silenzio, quanto l'esportazione e il consiglio, quando nell'accettazione abbia influito la posizione di superiorità dell'agente. L'induzione consiste in ogni comportamento, non vincolato da come predeterminate e tassative, con il quale il privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere per evitare il male.

2. Criteri definitivi

Premessa

Nel presente paragrafo vengono fornite le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio a mente della legge penale, la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004 nonché si definiscono i criteri per poter individuare quelle categorie di soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose sopra richiamate.

Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Il secondo comma definisce la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”* in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e*

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Pertanto, in via conclusiva, agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come pubblico ufficiale qualsiasi soggetto che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi (a titolo esemplificativo, si considerano tali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le istituzioni delle Comunità Europee, i giudici, i notai, i cancellieri, i segretari, ecc.).

Incaricato di un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Gli incaricati di pubblico servizio sono dunque quei soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Alla stregua della definizione normativa di incaricato di pubblico servizio, si rileva che le società per azioni a partecipazione pubblica nonché le società private che offrono un pubblico servizio, sono considerate a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai fini della legge penale (ad esempio aziende di trasporto, aziende di servizi elettrici, ecc.).

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni allo stesso affidate le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pubblica Amministrazione

Per la nozione di Pubblica Amministrazione si riporta integralmente il testo contenuto all'interno del parere n. 11482/2004 del Consiglio di Stato, il quale testualmente definisce che "debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione".

3. Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare tra le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate in quelle relative a: 1) Processi finalizzati all'aggiudicazione di commesse e appalti pubblici; 2) Fatturazione all'Ente pubblico; 3) Attività relativa all'acquisizione e/o gestione di finanziamenti pubblici; 4) Gestione delle verifiche e delle ispezioni; 5) Diagnosi e prescrizione delle cure; 6) Gestione del processo acquisti e gestione del personale; 7) Consulenze; 8) Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti della Pubblica Amministrazione; 9) Gestione omaggi e spese di rappresentanza; 10) Assunzioni.

4. Destinatari della parte speciale

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e da coloro che su specifico incarico intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione. Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi e ciascuno assume nei confronti di AGORAA, si conformino alle regole di condotta previste nella Sezione A, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nel Codice etico e nelle altre prescrizioni adottate da AGORAA.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione delle loro posizioni e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a rischio, L'Espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24 - 25 del D. Lgs. 231/01;
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

Alla luce di ciò, in particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influencare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per AGORAA o per i propri clienti;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale (così come individuato nel Codice etico);
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità;
- effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di AGORAA;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o vantaggio di AGORAA.

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a una o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

- i contratti pattuiti con società nell'ambito delle Aree a rischio della presente Sezione devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Direttore generale di AGORAA;
- gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Direttore generale di AGORAA;
- nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla gestione della cassa interna. Dovrà risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle succitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscirà, ecc.) devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Presidente. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste all'interno di AGORAA per lo svolgimento di attività rientranti nelle Aree a rischio.

5. Principi procedurali specifici

Di seguito, sono indicati i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano state riscontrate anomalie, il destinatario:

- informa l'Organismo di Vigilanza dell'operazione a rischio;
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
- informa lo stesso dell'avvenuta chiusura dell'operazione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Infine lo stesso provvederà, nell'ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a rendere note le operazioni compiute nell'Area a rischio.

6. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- Controllare i flussi finanziari e la documentazione di AGORAA, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- Verificare la coerenza delle deleghe verso l'esterno con l'eventuale sistema di deleghe interno;
- Proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- Svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- Esaminare le segnalazioni di violazione.

Sezione B – Reati societari

1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D. Lgs. 231/2001

In questa Sezione si farà una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I. Falsità in comunicazioni e informazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali si configura allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, procedano alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore. È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrativi dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis c.c. prevede l'applicazione di una pena inferiore (da sei mesi a tre anni di reclusione) se i fatti descritti all'art. 2621 c.c. sono "di lieve entità" tenuto conto della natura e delle dimensioni della società o degli effetti della condotta. Inoltre l'art. 2621-ter c.c. (introdotto sempre dalla Legge n.69/2015) prevede l'esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità, di cui all'art.131-bis c.p., in base ad una valutazione del giudice fondata prevalentemente sull'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629-bis cod.civ.)

La norma incrimina la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 cod. civ., da parte di un amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri o diffusi

fra il pubblico in maniera rilevante (art. 116 TUF) se della predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Inoltre la stessa disposizione legislativa impone agli amministratori delle S.p.A. di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve anche darne notizia alla prima assemblea utile.

II. Tutela penale del regolare funzionamento delle società

Impedito controllo (art. 2625 c.c. modificato dal D. Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali (collegio sindacale). Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La fattispecie consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune e in quanto tale può essere posto in essere da chiunque.

La giurisprudenza ritiene integrato l'illecito penale anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un quorum, che altrimenti non sarebbe stato ottenuto.

III. Tutela penale contro le condotte corruttive

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o persone sottoposte alla vigilanza o direzione di questi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato consiste nella offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il reato si configura anche nell'ipotesi che i soggetti appena esposti sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona.

Art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis)

[...] s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsto dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dell'articolo 9, comma 2.

IV. Tutela penale del capitale sociale

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Occorre tenere presente che la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

V. Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nelle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero nell' incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o gruppi bancari.

VI. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione della documentazione contabile societaria, liquidatori di società sottoposte per legge ad autorità di pubblica vigilanza i quali:

- nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare la funzione di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- ovvero allo stesso fine, occultando, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economico, finanziaria o patrimoniale;
- ovvero anche con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare tra le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate in quelle relative a: 1) Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge; 2) Gestione delle operazioni societarie.

3. Destinatari della parte speciale

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e Direttore generale di AGORAA e dal Responsabile che coordina la tenuta delle scritture contabili di AGORAA, ovvero da parte dei soggetti sottoposti a seconda della tipologia dei reati.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA, si adeguino alle regole di condotta conformi a quanto previsto nella Sezione B, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari precedentemente elencati.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con il medesimo, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:

- Codice etico;
- regole di Corporate Governance;
- regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- istruzioni normative relative alla redazione dei bilanci delle S.p.A.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'obbligo di:

- evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01;
- evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria di AGORAA;
- assicurare il regolare funzionamento di AGORAA e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge da parte del Collegio dei Sindaci;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di controllo (MEF e Corte dei Conti), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di AGORAA;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di AGORAA;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci di AGORAA;

- alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura dei prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di AGORAA nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio dei Sindaci;
- porre in essere, in occasione dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione dell'attività assembleare;
- esporre nella documentazione trasmessa alle Autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economico, finanziario e patrimoniale di AGORAA;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di pubblica vigilanza, anche in sede di ispezione come per esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore;
 - la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa in vigore e/o specificatamente richieste dalle Autorità.

4. Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- nell'attività di predisposizione delle comunicazione ai soci e al pubblico in generale, contenente informazioni e dati sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale di AGORAA e in particolare ai fini della formazione del bilancio, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla normativa in vigore;
- nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi relativi all'andamento di AGORAA dovranno essere svolti dei programmi formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'attività, fornendo da un lato un adeguato supporto per svolgere l'attività richiesta e dall'altro lato rendendo gli stessi edotti relativamente alle fattispecie/ipotesi che siano in grado di integrare un illecito penale. Nell'ambito delle attività proprie del Collegio dei Sindaci:
 - devono essere identificate o identificabili le persone addette alla trasmissione della documentazione;

- deve essere data possibilità al Collegio di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti AGORAA, è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate e a quanto precisato in proposito dal Codice etico;
- nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità di vigilanza occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto:
 - delle leggi e della normativa secondaria di settore concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - degli obblighi di trasmissione delle Autorità suddette di dati e di documenti previsti dalle norme in vigore ovvero richieste specificamente delle predette Autorità ;
 - degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi;
- con specifico riguardo all'obiettivo di scongiurare condotte correttive è fatto divieto di:
 - effettuare illecite elargizioni di denaro e comunque tali da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per AGORAA;
 - distribuire omaggi, regali o prestazioni di ogni natura, al di fuori di consolidate prassi aziendali (così come specificato nel Codice etico);
- effettuare pagamenti in contanti o in natura, eccetto quelli relativi alla gestione della cassa interna e comunque entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di trasferimento di contanti. In particolare, dovrà comunque risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario.

5. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

- In relazione ai reati societari:
 - procedere a verifiche periodiche, al fine di accertare l'osservanza della normativa societaria e di Corporate Governance, nonché il relativo rispetto da parte di Amministratori e Dipendenti;
 - proporre, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione, istruzioni e procedure da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate.
- Con riferimento al bilancio:
 - procedere ad almeno un incontro con il Collegio dei Sindaci e il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
 - monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.

- Con riferimento alle altre attività di rischio:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione di reati;
 - proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
 - esaminare le segnalazioni di violazione.

Sezione C – Reati in materia di sicurezza

1. Le fattispecie di reato in materia di sicurezza richiamate dal D. Lgs. 231/2001

In questa Sezione si provvede a fornire l'elenco dei reati contemplati dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni involontariamente la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino involontariamente ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

L'applicabilità di tali reati a Mefop è stabilita direttamente dalla legge come specificato negli articoli 3 e 30 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro):

- Campo di applicazione (Art. 3)

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Si precisa che l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico- scientifiche.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando

	Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo	REV 0
		Pagina 24 di 82

l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

- **Modello di organizzazione (art. 30)**

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (...) di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (...)

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (...) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

2. Aree a rischio

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.

Nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), e all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (o di secondo grado).

3. Destinatari della parte speciale

La presente Sezione della Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di AGORAA, nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

I Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico di Gruppo;
- le regole di Corporate Governance;
- la normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

La presente parte speciale, prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Mefop si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre - e quindi gestire - i rischi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08 nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro.

4. Principi procedurali specifici

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- siano definiti un budget, i piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi atti a garantire:
 - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ("RSPP");
 - l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
 - un modello di monitoraggio organizzato e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;

- reportistiche periodiche (almeno annuali) al Consiglio di Amministrazioni in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro;
- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sia pianificata un'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
- sia predisposto annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- siano previsti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso AGORAA da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni;
- sia predisposto ed organizzato un piano di formazione del Personale azienda e di comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello.

Resta inteso che la violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici legittima AGORAA all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 1.d della Parte Generale del presente Modello.

5. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o attraverso follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte).

Al fine di svolgere un'attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da AGORAA, l'Organismo di Vigilanza deve ricevere copia

	Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo	REV 0
		Pagina 27 di 82

della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.

Sezione D – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

1. Le fattispecie di reato in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio richiamate dal D. Lgs. 231/2001

Nella presente Sezione D, si provvede a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001 relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e infine l'autoriciclaggio introdotto ad opera dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 e rubricato all'art. 648-*ter*.1, del codice penale.

Il presupposto delle quattro ipotesi di reato è lo stesso: la provenienza delittuosa del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

In particolare, relativamente al neointrodotto reato di autoriciclaggio, esso si sostanzia nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto in correlazione a particolari reati come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Per ciò che concerne nello specifico la responsabilità degli enti per tutti i menzionati delitti il legislatore ha previsto un sistema di aggravanti oltre all'applicazione di misure interdittive.

Inoltre, altra caratteristica peculiare di questa Sezione della Parte speciale è che l'Organismo di Vigilanza viene investito di specifici doveri informativi, la cui inosservanza comporta - a carico dei componenti - una responsabilità penale di tipo omissivo.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali indicate:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma prevede la punibilità di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

Il secondo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l'individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l'esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì allorché il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma prevede la punibilità di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

E' prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale sia previsto la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Ai fini della colpevolezza, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l'ulteriore scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro.

E' prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

In base a tale norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo (c.d. "reato fonte") da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il sistema sanzionatorio dettato dall'articolo in esame prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, con pene diminuite (reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro) se i proventi derivano da un delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È inoltre prevista l'esclusione della punibilità, «fuori dai casi di cui ai commi precedenti» - ovvero,

secondo i primi commenti, al di fuori dei casi in cui vi sia stato occultamento dei proventi del delitto non colposo - per le ipotesi in cui tali proventi siano destinati alla mera utilizzazione o godimento personali. È invece previsto un aumento di pena quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

2. Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare tra le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate in quelle relative a: 1) Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori); 2) Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria; 3) Gestione degli investimenti e dei flussi di cassa.

Operazioni sospette o anomale

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli artt. 2635 c.c. e 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.:

- offerta di beni o servizi a costi manifestamente inferiori a quelli di mercato;
- acquisto di beni e servizi da enti o soggetti che non esercitano la relativa attività in via professionale.

3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Sezione D della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di AGORAA e dai dipendenti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA, si conformino alle regole di condotta o previste nella presente Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite.

In particolare, la presente Sezione della Parte Speciale ha la funzione di:

- Fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza;
- Fornire un elenco dei principi generale e dei principi procedurali specifici cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- Fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività e/o funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di AGORAA sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nel Codice etico e nelle altre prescrizioni adottate da AGORAA.

La presente Sezione della Parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espreso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001);
- utilizzare, anche occasionalmente, i conti correnti di AGORAA allo scopo di consentire o agevolare la commissione del reato della presente Parte speciale;
- porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

4. Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare. Tali circostanze, ove opportuno, devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
- verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali (per esempio operanti in territori inclusi nella "Lista dei paesi a rischio", coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, istituti di credito coinvolti, strutture societarie, ecc.);
- verifiche della regolarità dei pagamenti.

5. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/01 - come sopra anticipato - ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell'Organismo di Vigilanza relativamente ai reati della presente Parte speciale.

Difatti all'Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare:
 - operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza sia denaro destinato a organizzazione collegate al terrorismo;
 - infrazioni inerenti:
 - trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile;
 - apertura di conti anonimo o con intestazione fittizia.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di AGORAA a ciò preposti (per esempio Collegio dei Sindaci).

Sezione E – Reati ambientali

1. Le fattispecie in materia di reati ambientali richiamate dal D. Lgs. 231/2001

I) **Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche**

Scarichi di acque reflue - sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 tale fattispecie trova applicazione limitatamente ai commi 2, 3, 5, 11 e 13.

Quando le condotte di cui al comma I (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [..]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc.), la pena la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma 2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art.29-*quattordecies*, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc.), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000(5 comma, primo periodo).

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.)del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (comma 5, secondo periodo).

chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (comma 11).

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui

dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente (comma 13)

II) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. (comma così modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 68 del 2015)

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo.

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo, che si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR).

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)

La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 ad euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (comma 1).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente ai commi 1 e 2.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni (comma 1).

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (comma 2).

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)

Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.

Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6).

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporti di rifiuti pericolosi. (comma 7, secondo periodo).

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo).

Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) (comma 8, primo periodo).

La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (comma 8, secondo periodo).

III) Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Sanzioni per superamento valori limite di emissione (art. 279 D. Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 limitatamente al comma 5.

Nei casi previsti dal comma 2 (ossia l'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).

IV) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra cloro di carbonio ecc.), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (comma 6).

V) Norme previste dal codice penale - dei delitti contro l'ambiente

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da

uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

VI) Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Art. 1 Legge 150/1992

Vengono punite le condotte previste dai commi 1 e 2.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 ad euro 77.468,53 chiunque [...] per gli esemplari appartenenti alle specie elencati nell'Allegato A del Regolamento CE 338/97 e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificati in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al regolamento n. 338/97 [...];

utilizza i predetti esemplari in modo difforme alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificazione successivamente;

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti [...];

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento [..];

la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta di vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 ad euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi(comma 2).

Art. 2 Legge 150/1992

Le condotte previste in tale articolo sono le medesime descritte di cui all'art. 1, commi 1 e 2, Legge 150/1992, ma hanno ad oggetto gli esemplari appartenenti alle specie elencate degli Allegati B e C del regolamento in oggetto.

Art. 3-bis Legge 150/1992

Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lett a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenza falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VIII, capo III del codice penale.

Art. 6 Legge 150/1992

È rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 la condotta prevista dal comma 4.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 ad euro 103.291,38.

VII) Misure relative all'inquinamento delle navi

Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, violano dolosamente le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000(comma 1).

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (comma 2).

Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 202/2007)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni di cui all'art. 4 (ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze) sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 1).

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 2).

2. Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare tra le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate in quelle relative a: 1) Attività di gestione e smaltimento dei prodotti/preparati chimici; 2) Attività di stoccaggio del prodotto in lavorazione; 3) Attività di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi derivanti dalla lavorazione aziendale; 4) Attività di manutenzione dei macchinari; 5) Attività di manutenzione degli scarichi acque reflue industriali/emissioni in atmosfera; 6) Attività di gestione e manutenzione del depuratore; 7) Attività di gestione/compilazione dei formulari.

3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Sezione E della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di AGORAA e dai dipendenti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA, si conformino alle regole di condotta o previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- Osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali in materia di conservazione, stoccaggio, smaltimento, scarico di prodotti e di rifiuti allo stato solido e/o liquido e/o gassoso;
- Agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di precauzione e correttezza, al fine di tutelare l'integrità dell'ambiente.

Nell'espletamento delle rispettive attività e/o funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di AGORAA sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nel Codice etico e nelle altre prescrizioni adottate da AGORAA.

La presente Sezione della Parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- eliminare, scaricare, smaltire, depositare qualsiasi residuo derivante e/o comunque inerente allo svolgimento dell'attività caratteristica della società al suolo, in scarichi e/o in luogo/contenitori diversi rispetto a quelli predisposti appositamente dall'azienda;
- l'eliminazione del rifiuto per combustione;
- utilizzare prodotti chimici di qualsiasi tipologia al di fuori delle proprie funzioni aziendali e/o per finalità a cui gli stessi sono deputati;
- modificare, alterare unilateralmente le procedure aziendali per la conservazione e smaltimento dei prodotti chimici;
- modificare, alterare documenti, registri, autorizzazioni, dichiarazioni richieste alla società per lo scarico, stoccaggio, smaltimento di prodotti/rifiuti/acque derivanti dalle lavorazioni aziendali;
- depositare sul sito aziendale in via permanente, e comunque al di fuori del tempo strettamente necessario allo smaltimento, qualsiasi tipologia di rifiuto allo stato solido e/o liquido;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possono compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- ricevere direttamente o indirettamente qualsivoglia utilità o anche semplice promessa di essa per compiere qualsivoglia attività di cui ai precedenti punti;
- a livello generale, porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti nonché porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

4. Principi procedurali specifici

Di seguito, sono indicati i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Le regole generali di organizzazione, gestione e controllo richiedono:

- la chiara identificazione della funzione aziendale addetta al controllo/rispetto delle modalità di smaltimento di rifiuti allo stato solido e/o liquido e/o gassoso;
- la chiara identificazione della funzione addetta ai rapporti con le ditte specializzate incaricate dalla società per lo smaltimento dei rifiuti aziendali allo stato solido e/o liquido;
- la chiara identificazione delle ditte specializzate che intervengono per operazioni di manutenzione macchinari e scarichi aziendali e la tracciabilità dell'oggetto dell'intervento;
- la verifica dell'esistenza e della validità attuale delle autorizzazioni, delle comunicazioni e delle iscrizioni in appositi Albi da parte delle ditte specializzate per la gestione, smaltimento dei rifiuti aziendali;
- la verifica della rispondenza del rifiuto gestito/conferito a quanto previsto dal titolo autorizzativo in possesso del produttore/smaltitore;
- la verifica del luogo/sito ove il rifiuto verrà indirizzato;
- la verifica del possesso del titolo autorizzativo in capo a chi riceve e tratta i rifiuti (destinatario finale);
- la tracciabilità delle operazioni di acquisto di prodotti chimici a disposizione in azienda;
- la chiara e precisa tenuta/compilazione dei registri;
- il controllo periodico del Responsabile Sicurezza/Ambiente sulla gestione e la rispondenza alla normativa ambientale delle autorizzazioni/siti/procedure interne per lo smaltimento dei rifiuti allo stato solido e/o liquido e/o gassoso;
- il monitoraggio periodico sulla corretta compilazione dei FIR (Formulari identificazione rifiuti), anche avvalendosi dei riepiloghi per codice CER, operazione propedeutica ad una corretta compilazione del MUD;
- la chiara identificazione delle aree/siti/punti di raccolta dei rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- la segregazione tra la funzione aziendale addetta ai rapporti con le ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti aziendali allo stato solido e/o liquido e la funzione addetta alla conclusione dei contratti con le stesse;
- l'inserimento nei contratti con i gestori/fornitori di clausole di rispetto della normativa ambientale applicabile e dichiarative dell'assenza di sanzioni conseguenti alla sua violazione;
- l'utilizzo dei prodotti chimici in conformità alle istruzioni delle società produttrici;
- alle ispezioni da parte di Autorità amministrative/giudiziarie devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione;
- la chiara identificazione della risorsa responsabile del controllo degli scarichi aziendali e della gestione della relativa documentazione;

	Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo	REV 0
		Pagina 44 di 82

- la previsione periodica e controllata di corsi di formazione per il personale aziendale deputato alla gestione dei rifiuti.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Infine lo stesso provvederà, nell'ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a rendere note le operazioni compiute nell'Area a rischio.

5. Sistema informativo verso l'Organismo di Vigilanza

I responsabili interni, con periodicità almeno trimestrale, trasmettono all'Organismo di Vigilanza un report contenente:

- esiti dei controlli svolti, in caso di eccezioni riscontrate;
- i risultati delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia ambientale e i provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- ogni informazione su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché alle norme generali e specifiche in materia ambientale.

Sezione F – Reati tributari

La presente Sezione della Parte speciale si riferisce ai reati tributari disciplinati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

La nuova norma è stata introdotta dall'art. 39, comma 2, del Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge del 19 dicembre 2019, n. 157, che ha altresì modificato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

L'obiettivo prefissato è il rispetto delle regole di condotta finalizzate alla prevenzione dei reati summenzionati da parte di tutti i destinatari: amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori esterni.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti, dipendenti, consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. Le fattispecie di reato in materia tributaria richiamate dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 231/2001 amplia di fatto il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti.

Le fattispecie di reato richiamate fanno riferimento ad alcuni degli illeciti disciplinati dal d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 prevede responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistente (art. 2, commi 1, 2 e 2-*bis* D. Lgs. 74/2000 modificato dall'art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000 modificato dall'art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000 modificato dall'art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000 modificato dall'art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1, 2 e 2-bis D. Lgs. 74/2000 modificato dall'art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1.E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000 modificato dall'art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Casi particolari di confisca (art. 12-ter aggiunto dal D. L. N. 124 e inserito dopo l'art. 12-bis del D. Lgs. 74/2000)

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.

2. Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare tra le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate in quelle relative a: 1) Gestione contabilità; 2) Approvvigionamenti di beni e servizi; 3) Gestione rimborsi spesa ai dipendenti; 4) Adempimenti fiscali – tributari (predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere; calcolo obbligazioni tributarie; Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi); 5) Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali; 6) Gestione delle operazioni straordinarie; 7) Cessione e dismissione di asset aziendali

3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Sezione F della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di AGORAA e dai dipendenti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA, si conformino alle regole di condotta o previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, la presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'espletamento delle rispettive attività e/o funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di AGORAA sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nel Codice etico e nelle altre prescrizioni adottate da AGORAA.

La presente Sezione della Parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset aziendali;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

4. Principi procedurali specifici

Di seguito, sono indicati i principi procedurali in relazione alle situazioni delineate nel paragrafo Aree a rischio, in merito ai quali i Destinatari della presente Parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

• In merito ai processi di Gestione della contabilità, Approvvigionamento di beni e servizi e Gestioni rimborsi spese ai dipendenti, è obbligatorio:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione/esecuzione/controllo per i seguenti ambiti:
 - gestione della fatturazione e relativa registrazione;
 - gestione dei pagamenti;
 - gestione delle note credito;
 - gestione degli acquisti, di beni e servizi;
 - gestione dei rimborsi spesa ai dipendenti;
- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi;
- prevedere un sistema di back up dell’archiviazione dei documenti contabili;
- verificare l’effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta (sia verso fornitori di beni che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- verificare che gli incassi siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente non accettare beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;
- verificare che l’importo effettivamente incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- rispettare le procedure adottate che regolano la gestione della contabilità;
- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato che indica i poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare periodicamente l’aggiornamento dell’anagrafica dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l’effettiva esistenza ed operatività;
- svolgere un’attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un’adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- a seconda del servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento;
- formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
- qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l’esistenza effettiva, la solidità e l’affidabilità del soggetto;
- monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti in capo al fornitore;

- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - identificare i ruoli e le responsabilità per la gestione dei rimborsi spese ai dipendenti nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo;
 - controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa e conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da relativo giustificativo.
- In merito ai processi di Adempimenti fiscali – tributari e Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, è obbligatorio:
- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli per i seguenti ambiti:
 - gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
 - gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;
 - gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
 - tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
 - prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
 - prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;
 - provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva etc.);
 - prevedere uno scadenziario che preveda i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari.
- In merito ai processi di Gestione delle operazioni straordinarie e Cessione e dismissione di asset aziendali, è obbligatorio:
- garantire l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
 - garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;

- identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;
- identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;
- individuare i prezzi dei servizi in service assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato;
- garantire una corretta tenuta ed archiviazione della documentazione relativa alle operazioni e ai servizi in service, prevedendo anche sistemi di back up.

5. Sistema informativo verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'Organismo di Vigilanza;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'Organismo di Vigilanza.

Dovranno inoltre essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- immediatamente l'esito di eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati;
- immediatamente la notizia di eventuali ispezioni da parte delle autorità in materia contabile-finanziaria-tributaria con il relativo verbale;
- immediatamente eventuali comunicazioni, provenienti dal Collegio Sindacale e/o dalla società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

Sezione G – Reati in materia di criminalità organizzata

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari del modello, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell’accezione possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale.

Obiettivo della presente Sezione G è che tutti i destinatari del modello, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

La presente Sezione si riferisce ai delitti aventi finalità di criminalità organizzata sul territorio nazionale mentre le ipotesi di reati transazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 46 del 2006 sono riportati in altra apposita sezione della Parte speciale.

1. Le fattispecie in materia di reati di criminalità organizzata richiamate dal D. Lgs. 231/2001

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'art. 5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni.

Lo stesso articolo 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o

mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter)

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416 bis in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dieci anni, che si applica pure a chi promette di procurare voti.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione commette il reato di cui all'art. 630 c.p. ed è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per ciò con la reclusione non inferiore a vent'anni.

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

2. Aree a rischio

È necessario precisare, che non potendosi individuare una natura criminosa della Società, non è dato riscontrare nella struttura organizzativa aree a rischio della commissione di reati associativi.

L'eventuale rischio di commissione dei reati associativi è connesso alla progettazione e realizzazione di condotte delittuose, collocabili nel contesto di un progetto criminoso indeterminato; la realizzazione di tali fattispecie produce la consumazione dei reati fine dell'associazione illecita.

Pertanto, essendo i delitti di criminalità organizzata presupposto per la commissione di altri reati già previsti nel presente Modello, si ritiene di poter estendere quanto affrontato fin ora alle fattispecie in esame.

In tale ambito, i processi più esposti al rischio della commissione dei reati sono:

- reperimento di fondi pubblici;
- attività di ricerca;
- gestione degli acquisti e delle consulenze;
- gestione dei contenziosi e delle Risoluzioni alternative delle controversie;
- i processi scaturenti dai reati contro la P.A..

Non si prevedono pertanto specifiche procedure

3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Sezione G della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di AGORAA e dai dipendenti.

	Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo	REV 0
		Pagina 57 di 82

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA, si conformino alle regole di condotta o previste nella presente Parte Speciale.

A seguito di una profonda analisi della realtà aziendale e delle principali attività sensibili – in astratto – possono ritenersi coinvolte nel rischio della commissione dei reati summenzionati le seguenti figure:

- Consiglio di Amministrazione;
- Direzione Tecnica.

Sezione H - Reati contro l'industria e il commercio

La presente Sezione H si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

1. Le fattispecie in materia di reati contro l'industria e il commercio richiamate dal D. Lgs. 231/2001

I reati considerati dalla presente Sezione sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

La stessa Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 a tutela dell'industria e del commercio.

Si tratta della disposizione di cui all'art. 25 bis1, che così disciplina:

- in relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater del c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 c.p., la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

L'art. 17, comma 7 lettera b) della Legge 23 Luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs.231/2001 le fattispecie delittuose indicate nei paragrafi successivi.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. *“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un*

commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

La norma, non modificata dalla Legge 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica. Il bene giuridico sacrificato dall’offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell’industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull’ordine economico. Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all’art. 513 c. p. è necessario che il turbamento dell’altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l’attività stessa; l’uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all’agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall’art. 513 c.p..

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all’art. 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale art. 2598 c.c.) quali:
 - pubblicità menzognera;
 - pubblicità denigratoria;
 - uso di altrui marchi registrati;
 - concorrenza parassitaria,
 - boicottaggio;
 - storno di dipendenti;
 - rifiuto di contrattare;
 - inserimento nel codice sorgente del proprio sito Internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell’economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all’associazione.

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

Il reato previsto dall'art. 513 bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513-bis c.p. collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Il delitto in esame mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale.

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante. Pertanto, la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro

2.065. *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.*

L’interesse tutelato dall’art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell’esercizio dell’attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l’onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l’acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell’esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all’art. 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l’interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- consegna di una cosa mobile per un’altra (*aliud pro alio*);
- consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell’ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall’art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473 e 474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l’oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell’ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l’esatta

individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Inoltre, la locuzione "mette altrimenti in circolazione" di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore. Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all'art. 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l'ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice "imitazione" del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; al contrario, l'altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la "contraffazione" o l'"alterazione" di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla Legge 99/2009. La condotta integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

- fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- introduzione nello stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli artt. 474 bis c.p. (confisca, anche per equivalente), art. 474 ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'art. 474, comma 2 c.p.) e art. 517 bis comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica).

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”.

2. Aree a rischio

L'analisi preliminare dei processi aziendali a rischio della commissione dei reati consente di rilevare che tali fattispecie criminose presentano come comune denominatore il business aziendale.

Pertanto, è possibile escludere l'esistenza di aree a rischio per la commissione dei reati menzionati.

3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Sezione G della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di AGORAA e dai dipendenti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di AGORAA, si conformino alle regole di condotta o previste nella presente Parte Speciale.

A seguito di una profonda analisi della realtà aziendale, gli organi o le funzioni coinvolte nella commissione dei reati in oggetto:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministrazione finanza e controllo;
- Direzione Tecnica

4. Processi aziendali e condotte da adottare

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali - dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513-*bis* c.p.

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i *competitors* in particolare.

In merito alle fattispecie criminose di cui agli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p., come richiamate nel novellato art. 25 bis D. Lgs. 231/2001, si ritiene che il rischio non sia configurabile nell'attività aziendale in quanto:

- non vi è sviluppo di nuovi prodotti;
- non vi è ideazione di modello.

In merito alle fattispecie delittuose di cui all'art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), si ritiene che relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 516 c.p. e 517 quater c.p., non sussista alcun rischio stante la diversa attività aziendale.

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di *marketing*, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza che vede coinvolta la divisione Servizi, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti i Consulenti/Partner dell'azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner della società di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Sezione.

La presente Sezione prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi all'Organismo di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;
- ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza;
- non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi; informare le agenzie che si occupano delle campagne;
- marketing per conto dell'azienda del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza autorizzazione;
- non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza.

5. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Sezione, si attiverà per adeguare la presente Sezione e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

	Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo	REV 0
		Pagina 66 di 82

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sezione I – Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La presente sezione si riferisce ai reati di cui all'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

Commette reato ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

1. Le fattispecie in materia di reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamate dal D. Lgs. 231/2001

La presente Sezione si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 25-*quater* del Decreto, introdotto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Rispetto alle altre disposizioni del Decreto, l'art. 25-*quater* si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie.

Associazione sovversive (art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis del c.p..

Il reato in oggetto è punito con la reclusione fino a quattro anni. Tuttavia, non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270 bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Il D.L. n. 7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge:

"Fuori dei casi di cui all'art. 270bis, e salvo caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".

Inoltre quando c'è il coinvolgimento di un minore la condanna comporta la perdita della patria potestà.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.)

Il D.L. n. 7 del 18 febbraio 2015 ha inserito anche l'art. 270 quater 1, modificato poi dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015, il quale prevede che chiunque fuori dai casi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato, secondo il D.L. n 7 del 18 febbraio 2015 modificato poi dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015, si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato in oggetto è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata che pone in atto comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p..

Le pene previste sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato all'incolumità di una persona derivi una lesione gravissima (punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni), grave (punito con la reclusione non inferiore a dodici anni) o la morte della persona (punito con l'ergastolo) ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (in quest'ultimo caso, le pene sono aumentate di un terzo).

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Tale reato è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Tale reato è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato (ed è punito con la pena di trenta anni di reclusione o con l'ergastolo).

Infine, il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo del reato riacquisti la libertà, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato al **Capo 1** (*Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato*) e **Capo 2** (*Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato*) per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Il reato è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Il D. L. n. 7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015, aggiunge: la pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 205 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

Coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni mentre per i promotori la pena è aumentata.

Nel caso di associazione, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione stessa sono puniti, già solo per questo, con la reclusione da cinque a dodici anni, mentre per i solo associati la pena va da due a otto anni.

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 del codice penale, ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli artt. 305 e 306 c.p..

Le pene previste per le fattispecie in oggetto sono punite nel massimo con la reclusione fino a quindici anni.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (artt. 1 e 2 Legge 342 del 10 maggio 1976)

“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nel comma precedente”.

Impossessamento, dirottamento, distruzione o danneggiamento delle installazioni di una nave (art. 3 Legge 422 del 28 dicembre 1989)

“Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione ovvero la sicurezza di una installazione fissa con la distruzione, danneggiamento o ne altera gravemente il funzionamento o comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione o commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque invece minaccia solamente di compiere quanto sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se l'atto di violenza cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo”.

Pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. n. 625/1979)

“Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che

volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti".

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 ed '80, volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato *"commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"*. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

La Legge 17 aprile 2015, n. 43 recante conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 2015, n. 7, reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale come:

- la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali *"foreign fighters"*;
- l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche;
- l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo;
- si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura;
- si prevede l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.

Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

2. Aree a rischio

L'analisi preliminare dei processi aziendali a rischio della commissione dei reati consente di rilevare che tali fattispecie criminose presentano come comune denominatore il business aziendale.

Pertanto, è possibile escludere l'esistenza di aree a rischio per la commissione dei reati menzionati.

3. Destinatari della Parte Speciale

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili attesa la frequenza con cui i destinatari vengono a contatto con informazioni privilegiate – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali.

- Consiglio di Amministrazione
 - I profili di rischio attengono anzitutto alle attività svolte dall'azienda quali a solo fine esemplificativo le operazioni finanziarie e commerciali sia con la clientela che per conto di essa.

4. Processi aziendali e condotte da adottare

L'unico rischio rilevabile dall'analisi preliminare attiene alla esistenza di eventuali rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale.

In particolare, possono apparire sensibili, e dunque rischiose, le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Il rispetto delle disposizioni del Codice etico e i principi di comportamento di questa fase processuale garantisce:

- che tutti i dipendenti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di dati;
- un esame accurato delle informazioni al fine di consentire un'approfondita conoscenza della clientela;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni;

- adozione di sistemi, anche informatici, di selezione delle operazioni che garantiscono la corretta imputazione di ogni operazione di apertura e chiusura dei rapporti con i clienti.

È fatto espressamente divieto ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- effettuare elargizioni in denaro a individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle *black list*;
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un paese inserito nelle liste dei paesi non cooperativi (ncct).

Inoltre, i destinatari hanno l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater del decreto ed a controllo dell'antiriciclaggio;
- approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;
- segnalare, in ogni caso, all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente sezione sia stato commesso o possa essere commesso.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.

	Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo	REV 0
		Pagina 76 di 82

Le suddette verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 quater del Decreto, sono i seguenti:

- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sezione L – Reati transnazionali

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

L'art. 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e delle Procedure contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale".

Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [art. 3, lett. a), b), c) e d) della Legge 146 del 2006]:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La ratifica della Convenzione e delle Procedure ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D.lgs.231/2001.

L'art. 10 della predetta Legge 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato art. 3, prevedendo le seguenti pene:

- nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dall'art. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 231/2001;
- nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le

sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

1. Le fattispecie in materia di reati transnazionali richiamate dal D. Lgs. 231/2001

Tra le ipotesi di reati transnazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art.10 della Legge 146 del 2006, si riportano di seguito i reati di cui al Rischio Specifico.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine(art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il D.Lgs n.286 del 25 luglio 1998 (con testo aggiornato da L. 125/2008 L. 133/2008 D. LGS. 160/2008 L. 94/2009 e in vigore dal 22-12-2011) dice che il reato si configura quando chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

Il fatto è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato è di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena detentiva è aumentata poi da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti sono commessi:

- al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per ciò con la reclusione non inferiore a vent'anni.

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori, e a dodici anni di reclusione per i partecipanti. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti

per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una contravvenzione, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in

danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'art. 5 della Legge n. 69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni.

Lo stesso art. 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Sempre l'art. 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2. Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare tra le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate in quelle relative a: 1) valutazione dell'affidamento della Clientela; 2) comunicazione all'esterno; 3) gestione delle informazioni privilegiate relative a tutte le società; 4) gestione di eventuali conflitti di interesse; 5) affari legali e gestione del contenzioso.

3. Destinatari della Parte Speciale

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente i seguenti organi e funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Soci;
- Tutto il personale;
- Collaboratori.

4. Principi di comportamento

Il Codice Etico ed i Principi di comportamento impongono, in questa fase processuale, i seguenti obblighi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti e partner anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette principalmente se interessano movimenti finanziari;
- assicurare la ricostruzione delle attività e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi;
- prevedere procedure particolari in aree in aree ad alto tasso di infiltrazione criminale.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.